



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update
FINANCING

28 aprile 2020

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 - "DECRETO LIQUIDITÀ"

A fronte delle ripercussioni che l'attuale emergenza epidemiologica "COVID-19" sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il Governo italiano ha provveduto all'introduzione di nuove e importanti misure a sostegno alla liquidità delle imprese che seguono quelle del Decreto Legge cd. "Cura Italia" (il **Decreto Cura Italia**).

In data 8 aprile 2020 è difatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" (il **Decreto Liquidità**).

Le misure introdotte dal Decreto Liquidità sono adottate nell'ambito del quadro normativo europeo stabilito dalla Commissione con la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" che, richiamando l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (**TFUE**), consente agli Stati di intervenire con diverse misure ritenute compatibili con il regime degli aiuti di stato "*per porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia*".

Si ricorda infine che il Decreto Liquidità, entrato in vigore in data 9 aprile 2020, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al fine di non perdere efficacia e che, in sede di conversione in legge, le norme contenute nel decreto potrebbero subire modificazioni.

Si illustrano, di seguito, le principali misure previste dal Decreto Liquidità per sostenere finanziariamente le imprese.

1. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 1 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*) del Decreto Liquidità, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, lo Stato italiano, attraverso SACE S.p.A. del gruppo Cassa Depositi e Prestiti (**SACE**), concederà garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

L'impegno finanziario massimo previsto ai sensi del Decreto Liquidità a carico di SACE per la concessione delle predette garanzie è pari ad Euro 200 miliardi, di cui almeno Euro 30 miliardi da destinarsi al supporto delle PMI (comprendendo tra queste anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).

Si segnala che le disposizioni relative alla garanzia SACE rimangono subordinate all'approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

1.1 Imprese beneficiarie

Possono beneficiare delle garanzie SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI, per potervi accedere, dovranno aver esaurito in via prioritaria il *plafond* massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI (in relazione al quale di veda il successivo paragrafo 2).

Per poter accedere alla garanzia, l'impresa richiedente:

- alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese delle "imprese in difficoltà" di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al Regolamento (UE) 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni espressamente classificate come esposizioni creditizie deteriorate secondo la definizione della normativa europea.

Ai fini della concessione della garanzia da parte di SACE, inoltre, l'impresa richiedente deve assumere i seguenti impegni:

- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020; e
- gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

1.2 Finanziamenti ammissibili alla garanzia SACE

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità ed entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- il 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato; e
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Per il calcolo di tale importo, si deve fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero, qualora la stessa appartenga ad un gruppo, ai dati consolidati. I dati sono comunicati dall'impresa richiedente al soggetto finanziatore.

Qualora l'impresa richiedente (ovvero altre imprese che appartengono al medesimo

Gruppo) sia beneficiaria di altri finanziamenti garantiti dalla garanzia SACE ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente paragrafo.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa richiedente.

Le commissioni correlate al finanziamento ammesso alla garanzia SACE devono essere limitate al recupero dei costi connessi all'erogazione del finanziamento e, in ogni caso, il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve risultare inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dall'ente finanziatore per operazioni aventi le medesime caratteristiche ma prive della garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'ente finanziatore medesimo..

1.3 Percentuali di copertura

La garanzia SACE, che opera in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, può essere richiesta fino ai seguenti importi massimi:

- il 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a Euro 1,5 miliardi;
- l'80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si deve fare riferimento al valore – come comunicato dall'impresa richiedente al soggetto finanziatore – del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

1.4 Commissioni in favore di SACE

Le commissioni annuali dovute dalle imprese in favore di SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

1.5 Procedura per l'accesso alla garanzia

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese

con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a Euro 1,5 miliardi, come risultante sulla base dei dati dell'ultimo bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità qualora l'impresa non abbia ancora approvato un bilancio che si sostanzia nei seguenti passaggi:

- (i) l'impresa interessata deve presentare domanda di finanziamento garantito da SACE ad uno dei soggetti finanziatori indicati nel Decreto Liquidità, che può operare ed erogare il finanziamento anche con altri finanziatori;
- (ii) in caso di esito positivo dei processi deliberativi del soggetto finanziatore (o dei soggetti finanziatori), questo trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE, che la valuta verificando l'esito positivo della delibera di ciascun soggetto finanziatore ed emette un codice univoco identificativo del finanziamento e della garanzia; e
- (iii) il soggetto finanziatore eroga il finanziamento assistito dalla garanzia SACE.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della garanzia è invece ulteriormente subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria SACE.

Con l'emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione.

2. POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

L'articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*) del Decreto Liquidità estende e rafforza le misure già previste, in relazione allo strumento del Fondo di garanzia per le PMI (istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, il **Fondo**), dall'articolo 49 del Decreto Cura Italia al quale si sostituisce integralmente.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle misure relative all'operatività del Fondo introdotte, in deroga alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 13 (*Fondo centrale di garanzia PMI*) del Decreto Liquidità.

2.1 La garanzia del Fondo

Sino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo è concessa:

- a) gratuitamente;
- b) sino ad un importo massimo totale garantito per ciascuna impresa elevato da Euro 2,5 milioni a Euro 5 milioni;
- c) senza applicazione del modello di valutazione del merito di credito di cui alla parte IX, lett. A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo riportate nell'allegato al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27

febbraio 2019, n. 49, a fronte della presentazione solo dei dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario;

- d) escludendo il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

È altresì previsto che sino al 31 dicembre 2020:

- per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's, siano applicate talune condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranche del portafoglio;
- previa autorizzazione della Commissione Europea, la garanzia del Confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica;
- le garanzie su portafogli di *mini-bond* sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo;
- per le imprese con ricavi non superiori a Euro 3.200.000, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da dichiarazione autocertificata, la garanzia del Fondo per una percentuale di copertura del 90% del finanziamento può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% concessa da confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, purché il finanziamento in relazione al quale è concessa la garanzia non abbia una durata superiore a 6 anni e un importo superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

2.2 *Soggetti beneficiari*

Sino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo è concessa in favore, oltre che delle PMI (come definite nella Raccomandazione della Commissione (Europea) del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), anche delle seguenti imprese:

- a) imprese con numero di dipendenti non superiore 499;
- b) PMI e imprese con numero di dipendenti non superiore 499 anche qualora (i) presentino, successivamente al 31 gennaio 2020, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, o (ii) successivamente alla data

del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità ex articolo 186-bis della Legge Fallimentare, hanno stipulato accordi di ristrutturazione del debito ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare o hanno presentato un piano di risanamento ex articolo 67 della Legge Fallimentare, purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (i.e. 9 aprile 2020), le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013 (in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e di modifica del Regolamento (UE) n. 648/2012), fermo restando che sono in ogni caso escluse le imprese che presentino esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

- c) previa autorizzazione della Commissione Europea, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa risulti danneggiata dall'emergenza COVID-19 come risultante da dichiarazione autocertificata, in relazione a finanziamenti che presentino le caratteristiche e per la percentuale di copertura indicati al successivo paragrafo 2.3, lett d).

2.3 Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo.

Sino al 31 dicembre 2020, possono essere ammesse a beneficiare della garanzia del Fondo per le rispettive percentuali di copertura le seguenti operazioni:

- a) finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, il cui importo massimo, per ogni singola richiesta, non può superare, alternativamente:
- (i) il doppio della spesa salariale annua del soggetto richiedente (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; ovvero
 - (ii) il 25% del fatturato del 2019; ovvero
 - (iii) il fabbisogno - da attestare con autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 - per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,

per una percentuale di copertura, una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFU, sino al 90% dell'importo del finanziamento (garanzia diretta) e sino al 100% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia (garanzia indiretta), a condizione che le garanzie rilasciate da Confidi non superino la percentuale massima di

-
- copertura del 90% e non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo;
- b) finanziamenti che non presentano le caratteristiche di cui al precedente paragrafo a), **per una percentuale di copertura, sino all'80% dell'importo del finanziamento (garanzia diretta) e sino al 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia (garanzia indiretta);**
 - c) operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario - per una percentuale di copertura della garanzia diretta dell'80% e di copertura della riassicurazione del 90% - purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo;
 - d) **previa autorizzazione della Commissione Europea, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione** e senza preventiva istruttoria del gestore del Fondo, anche in relazione a nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa risulti danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché detti finanziamenti abbiano una durata non superiore a 6 anni, prevedano il rimborso del capitale non prima di 2 anni dall'erogazione e siano stati concessi per un importo non superiore al minore tra: (i) il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione; e (ii) Euro 25.000,00; e
 - e) operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non più 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

TEAM



Partner
Andrea Limongelli
andrea.limongelli@gplex.it



Partner
Marc-Alexandre Courtejoie
marcalexandre.courtejoie@gplex.it

Lo Studio presta consulenza in materia di diritto bancario, operazioni di finanziamento e prestazione di garanzie e assiste, in maniera continuativa, banche, istituzioni finanziarie, società industriali e commerciali, investitori di *private equity*, fondi di investimento e società di gestione del risparmio, italiani ed esteri. Le competenze dei professionisti si estendono a tutti i principali settori della finanza d'impresa, dalle operazioni di *acquisition finance* al *real estate finance* e al *project finance*, ed ai vari prodotti: *senior*, *second lien*, *mezzanine*, *junior*, *high yield* ed altri prodotti di finanza strutturata. Lo Studio inoltre ha una significativa esperienza in materia di emissioni obbligazionarie sia quotate sia non quotate.

Disclaimer Il presente contributo è stato debitamente redatto da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato a solo scopo divulgativo e informativo e non può essere considerato a nessun titolo un parere legale. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo contributo, o delle informazioni ivi contenute, senza un'ulteriore assistenza o parere legale.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it